



REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI  
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB DI  
UDINE

2019 2021

*Adottato dal Consiglio Direttivo con Delibera n.ro 413 del 1° Dicembre 2018*

**Sezione I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**(Oggetto e finalità)**

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia.
- 2) Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Udine, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica.

**Art. 2**  
**(Durata, decorrenza e modifiche)**

- 1) La presente versione del Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019 e ha efficacia sino al 31 dicembre 2021 e potrà essere sottoposta a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

**Art. 3**  
**(Obiettivi generali)**

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Udine realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il mantenimento degli equilibri di bilancio e fissando obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione.
- 2) Ai predetti fini, l'Ente porrà in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto, in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

**Art. 4**  
**(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)**

- 1) Nel triennio 2019-2021, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci di spesa B10, B12 e B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi.

## **Sezione II** **Riduzione dei costi della produzione**

### **Art. 5** **(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)**

- 1) Nel triennio 2019-2021 i costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi, godimento di beni di terzi, rispettivamente riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, si manterranno su valori tali da garantire una riduzione annuale complessivamente non inferiore al 3% rispetto ai costi sostenuti nelle stesse voci nell'anno 2010; pertanto sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci.
- 2) In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procederà con immediatezza agli interventi necessari ad assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio complessivo programmati.
- 3) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 i costi e le spese di cui alle voci B6, B7 o B8 direttamente correlati alle vendite, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

### **Art. 6** **(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)**

- 1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi, godimento di beni di terzi, rispettivamente riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi dei contratti stipulati con le società controllate dall'Ente. Non si tiene altresì conto delle medesime spese che risultino coperte da contributi e/o partecipazioni ai relativi costi da parte di soggetti diversi dall'Ente.
- 2) Preso atto che AC Udine non ha mai attribuito buoni pasto al personale dipendente, in caso di assegnazione, il valore del buono eventualmente riconosciuto non potrà superare € 10,00.

- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, nel triennio 2019 -2021 non potranno superare quelle sostenute allo stesso titolo nel triennio 2016/2018.

**Art. 7**  
**(Spese per il personale)**

- 1) Nel triennio 2019/2021, tenuto conto della Programmazione triennale dei fabbisogni relativa al medesimo periodo, l'Automobile Club Udine attuerà una politica di contenimento della spesa complessiva del personale in linea con quanto richiesto dai principi generali in materia. Sono fatti salvi eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto di riferimento o da specifiche previsioni normative
- 2) L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dell'Automobile Club Udine non potrà superare il corrispondente costo sostenuto nell'anno 2010.

**Art. 8**  
**(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)**

- 1) Anche nel triennio 2019/2021 gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Automobile Club Udine non percepiranno alcun compenso, né gettone di presenza o altra indennità.

**Sezione III**  
**Disposizioni finali e di attuazione**

**Art. 9**  
**(Destinazione dei risparmi sulle spese)**

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

**Art. 10**  
**(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)**

- 1)** L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e delle spese, nonché dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2)** Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore dell'ACU eventuali criticità o scostamenti rilevanti, al fine di adottare di eventuali interventi correttivi.